LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO "T. GULLÌ"

Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it

Corso Giacomo Matteotti, 69 - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965499424 Fax 0965499423

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco UF9IYV

Prot. n. 3141/02-10

ATTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Premesso che il diritto di sciopero è regolato dalla legge n. 146/90;
- tenuto conto che per il Comparto Scuola, in modo specifico in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- preso atto che tale Accordo Nazionale sostituisce l'Accordo Collettivo Nazionale del 3 marzo 1999;
- considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- premesso che non c'è stata la richiesta di apertura della sessione di contrattazione da parte delle OO.SS. rappresentative;

EMANA

il presente ATTO finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità della prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

Articolo 1. Campo di applicazione e durata del presente ATTO

- Il presente ATTO determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma I, lettere a) - h) del medesimo Accordo.
- La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente ATTO si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
- Il Dirigente scolastico provvede ad emanare il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente ATTO e nel rispetto dell'Accordo stesso.

Articolo 2. Prestazioni indispensabili

L'art. 2 del nuovo Accordo, ai sensi della L. n. 146/1990, evidenzia che i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili nelle

istituzioni scolastiche ed educative sono:

1. istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lett. D) della L. n. 146/1990;

2. igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;

3. attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

4. erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento .

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma l, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

ISTRUZIONE SCOLASTICA

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

2. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

3. vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.

IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL' INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE

1. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

2. servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;

ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI I MPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO

1. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

2. attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.

EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

1. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Articolo 3. Contingenti

In relazione a quanto indicato nell'Accordo del 2.12.2020 i servizi pubblici essenziali nella scuola e i relativi contingenti di personale necessari ad assicurarli sono i seguenti:

Servizi e prestazioni indispensabili	Figure professionali	Numero
ISTRUZIONE SCOLASTICA Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	Docenti	Tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità
	Assistenti amministrativi	1 - assistente amministrativo nell'ufficio alunni e 1 - assistente amministrativo nell'ufficio personale
	Collaboratori scolastici	2 - collaboratori scolastici per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso e 1 - collaboratore scolastico per ufficio di segreteria e sede di svolgimento scrutini

Servizi e prestazioni indispensabili	Figure professionali	Numero
EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	DSGA	Direttore dei servizi generali ed amministrativi
	Assistenti amministrativi	1 - assistente amministrativo
	Collaboratori scolastici	1 - collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso

Articolo 4. Criteri di scelta del personale

Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all'art. 3, comma 2, dell'Accordo si definiscono i seguenti criteri:

1) la volontarietà e, in subordine:
2) la rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto;
3) nel caso in cui i criteri 1) e 2) non siano sufficienti a coprire i servizi essenziali, si procederà all'estrazione a sorte alla presenza del Dirigente (o suo delegato), di un membro della RSU e di un assistente amministrativo.

Per quanto non contemplato nel presente ATTO si rimanda all'Accordo Integrativo Nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione Ricerca 2016-2018.

Articolo 5. Norme da rispettare in caso sciopero

Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;

- il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni,

- la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;

- gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto all'art. 10 comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a) dell'Accordo; l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;

- in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un' azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al all'art. 10 comma 1 dell'Accordo; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art.1 comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;

- gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;

- sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.

I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio di diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Non possono essere proclamati scioperi:

a) dall'1 al 5 settembre;
b) nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Articolo 6. Iscrizioni, operazioni di scrutini, esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell' Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di iscrizione e di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Per quanto non contemplato nel presente ATTO si rimanda all'Accordo integrativo nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione Ricerca 2016-2018.

Reggio Calabria, 12/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Francesco Praticò